

Allegato "A" all'atto n. 4445/2968 di rep.

STATUTO ACR REVERSE

Art. 1 Denominazione

È costituita, con riferimento all'articolo 18 della costituzione italiana, agli art. 36, 37, 38 del codice civile l'associazione denominata "Associazione Culturale e Ricreativa Reverse" e siglabile "ACR REVERSE". L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS). L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS, verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) e quindi la denominazione diverrà "REVERSE ETS". Con l'iscrizione al RUNTS l'ente richiede l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 Sede e durata

L'Associazione ha sede in Moncalieri (TO). La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Nel caso di suo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà di devolvere l'eventuale patrimonio residuo, previo parere del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore scelti tra quelli che svolgono le medesime attività di interesse generale.

Art. 3 Scopi ed oggetto sociale

L'associazione è apartitica, aconfessionale ed opera senza discriminazioni razziali o sociali. Ha per scopo quello di promuovere e di diffondere l'arte in ogni sua forma in quanto espressione culturale e morale dell'uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani e interi gruppi familiari durante il loro tempo libero, favorendo dello svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee ed esperienze. L'associazione mediante l'uso di locali e strumentazione sul territorio (in affitto in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla organizzazione, alla diffusione ed alla promozione dell'arte, compresa l'attività didattica.

L'Associazione non ha scopo di lucro e per il raggiungimento dei propri scopi esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

E più in particolare potrà:

- svolgere iniziative di promozione culturale, turistica e ricreativa;

- promuovere e diffondere ogni forma di arte, coordinare l'attività di informazione, di conoscenza ed educazione artistica, con l'intento di cooperare per una effettiva crescita culturale particolarmente rivolta ai giovani nonché all'intera collettività, rendendo disponibili le proprie eventuali strutture tecnico logistiche;

- collaborare con enti pubblici e privati che abbiano come scopo la diffusione delle arti;

- organizzare iniziative di ogni genere per sostenere e supportare, anche finanziariamente, l'associazione e le sue attività dirette ed indirette;

- svolgere attività di studio, ricerca, confronto e dibattito e dibattito;

- organizzare lezioni concerto, sessioni, concerti convegni, esposizioni, mostre, spettacoli ed altre iniziative;

- realizzare, pubblicare, diffondere riviste, libri, registrazioni, video, filmati ed ogni altro materiale da distribuire con ogni mezzo, incluso internet, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;

- organizzare attività produttive e di pubblicazione (editoriale e non) discografica e di edizione musicale;

- promuovere e organizzare corsi volti alla formazione professionale in campo artistico e dello spettacolo;

- promuovere contatti, scambi e collaborazione con soggetti, enti, società ed istituzioni sia pubblici che privati che possano collaborare con la stessa associazione per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali,

- stipulare contratti di prestazioni artistiche, relative a una o più prestazioni da svolgersi in una o più soluzioni, periodiche differite o continuative;

- l'associazione pur non avendo fini di lucro potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali compresa la produzione, importazione, esportazione, diffusione di articoli ed accessori di abbigliamento, oggettistica e merchandising, cd, dvd, cd rom e video, di qualsiasi forma e velocità, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati, nei limiti consentiti dalla legge;
- noleggiare sale prove, studi di registrazione, strumenti musicali e compravendere strumenti musicali;
- organizzare e gestire sia per conto proprio che per conto terzi teatri, sale cinematografiche, club, centri sociali, gallerie d'arte, discoteche, piazze, palasport, con ideazione, progettazione e realizzazione di stagioni teatrali, cartelloni degli spettacoli e palinsesti cinematografici, nonché adesione a circuiti teatrali e cinematografici nazionali ed internazionali e partecipazione all'organizzazione di detti circuiti circa gli spettacoli da allestire o da offrire al pubblico;
- promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e storico;
- organizzare corsi, stage, per i soci, iscritti, associati o partecipanti;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i soci, iscritti, associati o partecipanti;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curando nella distribuzione;
- utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri e serate musicali fra i soci, associati o partecipanti.

L'Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti che verranno definiti con apposito Decreto ministeriale e individuate attraverso specifica delibera assembleare ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

Art. 4 Associati

L'associazione riconosce la qualità di associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo statuto sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti gli associati hanno potere e responsabilità sociali (che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento) e godono dell'elettorato attivo e passivo. Gli associati si suddividono in:

- fondatori: sono coloro che hanno promosso la costituzione del sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo;
- ordinari: sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal consiglio direttivo. Tutti gli associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all'atto, sono tenuti al

pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5 Affiliati

E' affiliato chiunque presti la propria opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzando le strutture ed i servizi del sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente statuto e che, per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto aderiscono o risultano essere affiliati ad una stessa organizzazione locale o nazionale.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta ad euro quindicimila. Il patrimonio è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione.

Per lo svolgimento delle attività di interesse generale l'Associazione può trarre le proprie risorse da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, dallo svolgimento di attività diverse e da ogni altra entrata prevista dalla legge.

Art. 7 Assenza dello scopo di lucro

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività d'interesse generale.

Art. 8 Domanda di ammissione

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di dividerne le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di rigetto della domanda si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 23 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

Nel momento di presentazione della domanda, il richiedente deve versare la quota associativa presso la segreteria dell'Associazione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota associativa entro i successivi 30 (trenta) giorni. Le domande di ammissione ad associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dell'esercente la potestà parentale.

Art. 9 Diritti e doveri

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- a difendere il buon nome dell'associazione e a osservare le regole dettate dagli enti di promozione, ai quali l'associazione aderisce o è affiliata;
- a versare la quota associativa.

Gli associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- ad esaminare i libri sociali dell'Associazione presso la sede e previo appuntamento con il Presidente.

Art. 10 Cause di cessazione

La qualifica di associato si perde:

- a - per recesso volontario, comunicato con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla chiusura dell'esercizio sociale allo scadere del quale opererà il recesso medesimo;
- b - per decesso;
- c - per inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente statuto;
- d - per inadempienza verso le delibere associative;
- e - per azioni condotte contro l'immagine o le finalità dell'Associazione;
- f - per indegnità accertata;
- g - per morosità, in caso di mancato pagamento di almeno due quote annuali associative.

Nei casi di cui alle lettere c), d), e), f) e g) la perdita della qualifica di associato deve essere accertata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera di accertamento deve essere comunicata al socio interessato e può essere appellata da quest'ultimo, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua conoscenza, con ricorso all'Assemblea dei soci affinché questa si pronunci nella prima riunione utile.

Art. 11 Anno sociale e bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno: per ogni esercizio è predisposto il bilancio consultivo redatto ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 12 Organi

Gli organi associativi sono:

- l'assemblea degli associati
- il consiglio direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo

Art. 13 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione in regola con le modalità di iscrizione.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- a) approva i bilanci di esercizio o i rendiconti per cassa, consuntivi e preventivi;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati su appello del socio escluso;
- e) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle e su tutte le altre materie riservate all'assemblea ordinaria dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- c) sulle altre materie riservate all'assemblea straordinaria dalla legge o dal presente statuto.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Ordinaria degli associati, per iscritto e/o con qualunque mezzo informatico che sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, indicando la data, l'ora, e il luogo della riunione, sia della prima che della seconda convocazione, l'ordine del giorno, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputino necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata, sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni socio ha diritto di voto, esercitabile anche mediante delega scritta.

La delega può essere conferita solo ad un altro socio. Ogni

socio non può farsi portatore di più di due deleghe. Non è consentito il voto per corrispondenza. Le deleghe devono essere fatte per iscritto e convalidate prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; salvo in sede straordinaria ove per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto è richiesto il voto di più del settanta per cento dei soci presenti che rappresenti comunque almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati, e dei tre quarti degli associati per lo scioglimento dell'ente.

Per l'approvazione dei Regolamenti occorre la maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

La Presidenza dell'Assemblea Generale dei soci è assunta dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente; in mancanza dal Consigliere anziano.

L'Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Il verbale di assemblea redatto dal segretario, o da chi ne fa le veci, salvo i casi in cui verbale sia redatto dal notaio, viene annotato su apposito libro.

Art. 14 Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri da tre a sette. I consiglieri decadono per dimissioni, o se assenti a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei consiglieri decada dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla sua cooptazione per conferimento dell'incarico al primo candidato non eletto. Tale nomina è valida fino alla scadenza del mandato del Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il

conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. Al Consiglio Direttivo spetta:

- nominare al suo interno nella prima riunione, il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere;
- eseguire le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative dell'Associazione, vigilando e controllando l'attuazione delle delibere dei programmi dell'Associazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- stabilire la quota associativa annua;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- convocare l'Assemblea;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati;
- deliberare l'esclusione dell'associato che si sia reso inadempiente riguardo alle disposizioni del presente statuto o dell'eventuale regolamento interno, o per le altre cause di cui al precedente articolo 10.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni due mesi ed ogni qual volta che il Presidente o il suo Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i 2/3 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione viene effettuata mediante avviso comunicato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ai membri del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima della data di riunione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono redatte su apposito libro, a cura del segretario e sottoscritte dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza; vengono conservate agli atti.

La riunione può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15 Presidente e Vicepresidente

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione in ogni

circostanza e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio direttivo, coadiuvato dal vicepresidente. In caso di assenza protempore del presidente esso è sostituito da vicepresidente.

Art. 16 Segretario / Tesoriere

Il Segretario cura la redazione dei verbali dell'adunanza assembleari e consiliari, tiene aggiornato l'elenco degli iscritti all'Associazione e coordina l'esecuzione delle direttive emanate dal Presidente. Il tesoriere tiene il registro delle entrate delle uscite dell'Associazione e ne cura la contabilità.

Art. 17 Settori e sezioni

L'associazione potrà strutturarsi in settori di attività ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 18 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è eletto, in ricorrenza della ipotesi prevista al comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, scegliendo anche fra non soci tre componenti (oltre a due supplenti), che nominano nel loro seno un Presidente, sempreché non venga nominato un Organo monocratico.

L'Organo esercita la vigilanza prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nell'ipotesi della ricorrenza prevista dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del medesimo decreto, dovrà nominare un revisore legale dei conti anche monocratico.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica con la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Scioglimento

Nel caso di suo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà di devolvere l'eventuale patrimonio residuo, previo parere del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore scelti tra quelli che svolgono le medesime attività di interesse generale.

Art. 20 Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione ed i suoi Organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro amichevole compositore, nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Torino; l'arbitrato sarà irrituale secondo equità e dovrà concludersi entro novanta giorni dalla costituzione. La sede dell'arbitrato sarà in Torino. Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale la cui competenza è ri-

servata all'Autorità Giudiziaria.

Art. 21 Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e quelle disciplinate nel D.Lgs n. 117/2017 ss.mm.ii.

In originale firmati:

Fabio BOASI

Maria Cristina DE CESARE Notaio